


CALENDARIO VENATORIO 2014 2015



PROVINCIA
DI FIRENZE

Il presente manifesto del calendario venatorio è redatto esclusivamente al fine di consentire una migliore consultazione e comprensione a tutti i cacciatori e rappresenta il sunto dei seguenti provvedimenti normativi vigenti che sono comunque disponibili sul calendario venatorio tascabile distribuito dai Comuni contestualmente al tesserino venatorio regionale e sul sito web della Provincia di Firenze www.provincia.fi.it

N.B.: si sottolinea che a fini giuridici e di eventuale contenzioso amministrativo e penale il presente manifesto non ha valore alcuno e che fanno testo le norme sotto elencate

- L.R. 3/94 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”
- L.R. 10 giugno 2002 n.20 “*Calendario venatorio Regionale*”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10/07/2007 “*Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)*”
- Deliberazione G. R. n. 559 del 07 luglio 2014 inerente tempi e specie cacciabili in Toscana
- Deliberazione di Consiglio Provinciale del 23 gennaio 2012 n. 10 “*Regolamento per il rilascio e l’uso degli appostamenti fissi di caccia*”;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 86 del 10/06/2014 “*Piano di gestione annuale di cervidi e bovidi nei distretti a caccia programmata degli ATC Firenze 4 e Firenze 5 ed in varie Zone di Rispetto Venatorio, Aziende Agrituristiche Venatorie e Aziende Faunistiche Venatorie. Approvazione dei periodi di prelievo*”

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 07/07/2014 *“Piano per la caccia di selezione al cinghiale nelle aree non vocate alla specie della Provincia di Firenze”*
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 130 del 23 luglio 2014 *“Approvazione del calendario venatorio provinciale per la stagione venatoria 2014-2015 a integrazione del calendario venatorio regionale”*

STAGIONE VENATORIA

1. Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre e termina il 31 gennaio. Fanno eccezione la caccia di selezione agli ungulati i cui tempi sono fissati al successivo punto 7 e l'eventuale apertura anticipata dalla caccia che sarà fissata con apposito atto dalla Regione Toscana.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
4. Nel periodo dal 15 agosto al 20 settembre 2014 e dal 1 febbraio al 15 marzo 2015, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la sola caccia di selezione a cervidi e bovidi, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
5. Nel periodo dal 1 gennaio al 31 gennaio 2015 nelle ZPS la caccia è consentita esclusivamente

nei giorni di giovedì e domenica, ad eccezione di quella agli ungulati.

2. Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
 - a) dal 21 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
 - e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.
2. Fanno eccezione:
 - a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
 - b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

ESERCIZIO DELLA CACCIA

3. Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2014 è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia vagante è consentita esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Agriturismo Venatorie;
 - b) nelle aree palustri di cui alla cartografia scaricabile su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca;
 - c) nel periodo compreso tra il 1 ed il 19 gennaio 2015 per la caccia alla beccaccia unicamente nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n. 39/2000.
 - d) per la caccia al cinghiale ed alla volpe secondo le modalità e tempi fissati ai punti seguenti.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. La distanza minima tra appostamenti temporanei è

fissata in m. 80.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art.1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
8. La caccia alla specie Beccaccia, nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale, è consentita esclusivamente in forma vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca. Nel territorio della Provincia l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è pertanto consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca.
N.B. ogni capo di beccaccia deve essere segnato sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.
9. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

4. Carniere

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità per giorno e per stagione:

SPECIE	CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	CARNIERE MASSIMO STAGIONALE
Lepre (<i>Lepus europaeus</i>)	1	-
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	3	20
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	10	25
Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)	20	25
Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)	20	100
Starna (<i>Perdix perdix</i>)	2	5
Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	2	10
Palmipedi, trampolieri e rallidi con i seguenti limiti per specie:	8	-
Moretta (<i>Aythya fuligula</i>)		20
Codone (<i>Anas acuta</i>)		25
Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>)		25
Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>)		10

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

5. Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alla caccia al cinghiale sia in battuta che in forma singola ed i cacciatori di selezione durante la caccia di selezione a cervidi e bovidi devono indossare indumenti ad alta visibilità di colore arancione.

6. Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nei seguenti periodi:
 - a) Nelle ZPS dal 2 settembre al 12 settembre 2014 compreso
 - b) Nel restante territorio a caccia programmata dal 17 agosto al 18 settembre 2014 compreso
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica ai soli cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) fiorentini, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle 14.00 alle 19.00.
3. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 8

3/94 e alla Del. Cons. Reg. n. 588/94 anche se privi di tabellazione.

4. L'allenamento è addestramento dei cani da caccia non è consentito durante le giornate di apertura anticipata della caccia.

7. Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino vena- 9

torio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (') che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

8. Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 6 LR. 20/02.

9. Uso del cane

1. Successivamente all'8 dicembre 2014, **l'uso del cane da seguita** è vietato ad eccezione dei casi seguenti:

- a) per la caccia alla volpe, l'uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015, limitato a squadre composte da almeno sei partecipanti. In tale periodo, prima dell'inizio della cacciata, tali partecipanti devono compilare su carta una lista, da esibire al momento dei controlli, contenente il loro nominativo e gli estremi del porto d'armi;
- b) per la caccia del cinghiale l'uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2014 nelle zone e per i rispettivi tempi in cui questa è consentita ai successivi punti relativi alla

specie cinghiale.

2. Oltre quanto stabilito per la caccia alla specie beccaccia e quanto stabilito per l'uso dei cani da seguita, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 gennaio 2015 l'uso del cane è vietato ad eccezione della caccia da **appostamento fisso** e temporaneo per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti.

3. Per quanto espresso dalla Regione Toscana con parere del 7/02/2005 prot. 123/2729, possono essere utilizzati segugi per la caccia agli ungulati in aree recintate, nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani di gestione annuale approvati dalla Provincia, nei periodi stabiliti per tali specie all'articolo 8 comma 3 della L.R. 20/2002.

CALENDARIO VENATORIO

10. Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. E' altresì autorizzato il prelievo del fagiano fino al 31 gennaio 2015 nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali sono stati approvati gli specifici piani di prelievo.
2. Dal 21 settembre al 30 novembre 2014 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa.
3. Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alla specie allodola.
4. Dal 21 settembre all'8 dicembre 2014 è consentita la caccia alla specie lepre comune.
5. Dal 21 settembre al 31 ottobre 2014 è consentita la caccia alla specie combattente.

6. Dal 1 ottobre 2014 al 20 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie beccaccia.
7. Dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello.
8. Dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie moretta.
9. Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio e volpe.
10. La caccia al **Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla specie**, è consentita dal 15 ottobre 2014 al 14 gennaio 2015, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio.
11. La caccia al **Cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie** è consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio. In tali aree la caccia al cinghiale può essere svolta alla cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro persone. Può essere svolta anche in squadra con la tecnica della braccata purchè preventivamente autorizzata dai Comitati di gestione degli ATC FI 4 ed ATC FI 5. Ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del regolamento provinciale n. 42/2012, gli ATC possono assegnare alcune porzioni di territorio non vocato al cinghiale esclusivamente alle squadre. In tali porzioni la caccia alla cerca in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone

non può essere svolta. Tali porzioni sono riportate sulla cartografia digitalizzata provinciale e scaricabili dal sito www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca.

12. È inoltre consentita, sulla base della Delibera della Giunta Provinciale n. 120 del 2 luglio 2014 la caccia al **Cinghiale di selezione nel territorio a caccia programmata non vocato** alla specie. Per poter esercitare la caccia di selezione al cinghiale in area non vocata i cacciatori devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dagli ATC. La caccia di selezione al cinghiale può essere svolta per tre giorni settimanali ad eccezione del martedì e venerdì nei seguenti periodi: 3 luglio – 30 settembre maschi e femmine di tutte le classi ad eccezione delle femmine adulte (superiori ai 24 mesi); 1 – 31 gennaio maschi e femmine di ogni classe di età. La caccia di selezione al cinghiale termina un'ora dopo il tramonto. Per i requisiti di iscrizione, i contrassegni, le modalità di assegnazione o tele prenotazione e l'individuazione dei territori gli ATC informano i cacciatori al momento dell'iscrizione annuale al registro per la caccia al cinghiale in area non vocata.
13. La caccia al **Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie** è consentita dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015.
14. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è consentita su tutto il territorio a caccia programmata, nelle ZRV, nelle AFV e nelle AAV per le quali è autorizzato il prelievo nei periodi indicati nella tabella seguente suddivisi per sesso e classi di età:

Capriolo	Tempi di prelievo
Maschi I e II	14 giugno - 14 luglio 16 agosto - 29 settembre
Femmine I e II	1 gennaio - 15 marzo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 gennaio - 15 marzo

Daino	Tempi di prelievo
Maschi I	1 - 29 settembre 1 novembre - 15 marzo
Maschi II e successive	1 novembre - 15 marzo
Femmine I e II	1 gennaio - 15 marzo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 gennaio - 15 marzo

Cervo (non ACATER)	Tempi di prelievo
Maschi I	1 agosto - 15 settembre 1 ottobre - 15 marzo
Maschi II	1 ottobre - 15 marzo
Maschi III e IV	1 ottobre - 15 febbraio
Femmine I e II	1 gennaio - 15 marzo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 gennaio - 15 marzo

Muflone	Tempi di prelievo
Maschi I e successive	2 agosto - 29 settembre 1 novembre - 31 gennaio
Femmine I e II	1 novembre - 31 gennaio
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 novembre - 31 gennaio

10. Minilepre

1. Per quanto disposto all'articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l'abbattimento della **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*):
 - a) in tutto **il territorio a caccia programmata** dal 21 settembre all'8 dicembre 2014;
 - b) nelle **Aziende Faunistico Venatorie** dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.
2. Per la minilepre non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 prot. n.279225/U.90), né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

11. Derghe

1. E' stabilito di richiedere alla Regione Toscana la caccia in preapertura da appostamento alle specie tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, nei giorni e negli orari che la Regione Toscana fisserà nella specifica autorizzazione.
2. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.
3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15

marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

ULTERIORI INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

12. Caccia nelle ZPS

1. Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodel-la, Campigna, Badia Prataglia”, (vedi cartografia su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca) le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “*D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)*” che dettano in particolare per le ZPS le seguenti prescrizioni:

a) prescrizioni valide per tutte le ZPS:

- I. nel mese di gennaio esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente giorni di giovedì e di domenica con l’eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
- II. divieto di effettuazione della preapertura della attività venatoria;
- III. divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- IV. divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- V. divieto di svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre

e dopo la chiusura della stagione venatoria;

b. prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”:

I. divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

13. Divieto di uso di cartucce con pallini di piombo nelle zone umide

1. Il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo, oltre che nelle zone umide presenti nelle ZPS, è esteso all'interno di tutte le zone umide del territorio provinciale. Si ricorda che in Provincia di Firenze, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale n. 10/2012, durante l'esercizio di caccia dagli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri e dai relativi capanni complementari autorizzati su tutto il territorio provinciale, oltre che l'utilizzo del munizionamento al piombo, ne è vietata anche la detenzione.

14. Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del calendario venatorio non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla L. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della L.R. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

15. Indicazione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal Calendario Venatorio valgono le disposizioni vigenti in materia.

16. Informazioni territoriali

Ai sensi dell'art. 28, comma 11 della L.R. 3/94 concernenti le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita sono riportate sull'elenco inserito sul sito web della Provincia www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca

17. Ulteriori informazioni

A corredo del Calendario Venatorio Provinciale sono date le seguenti prescrizioni e/o precisazioni:.

- *SETTIMANA VENATORIA*: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni.
- *APPOSTAMENTI FISSI*: i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unita-

mente alla conferma di validità dell'anno in corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.

- *APPOSTAMENTI TEMPORANEI*: sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.
- *PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIAGANANTE*: nei luoghi e nei periodi in cui non sia consentita la caccia vagante, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il fucile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.
- *CACCIAGANANTE*:
 - * Ai sensi del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 33/R/2011 art. 98, la caccia al cinghiale nelle aree vocate alla specie è consentita a cacciatori iscritti al Registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 iscritti alla squadra. In deroga a ciò possono concorrere al raggiungimento del numero minimo ospiti in possesso dell'opzione di cui alla lettera d) dell'art. 28 L.R. 3/94.
 - * Ai sensi del regolamento provinciale del 12 marzo 1002 n. 42 la caccia al cinghiale nelle aree non vocate, può essere svolta nei periodi indicati nel presente calendario nella modalità della cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola che in gruppi fino a quattro persone e nelle modalità della braccata se autorizzata dagli ATC. Per

potere esercitare la caccia al cinghiale in area non vocata, in tutte le modalità concesse dalle disposizioni provinciali, i cacciatori devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dagli ATC.

- * Tutti i cacciatori, durante l'espletamento dell'attività venatoria e dell'abbattimento devono rispettare i seguenti obblighi:
 - indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione;
 - non possono detenere ed utilizzare munizione spezzata;
 - devono munire tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dall'area di battuta o dal luogo di abbattimento, di contrassegno inamovibile fornito dagli ATC;
 - devono segnalare preventivamente gli interventi in braccata con appositi cartelli con la scritta “attenzione intervento di caccia al cinghiale in corso” da sistemare all'inizio ed alla fine delle poste e lungo le vie di accesso all'area di intervento;
 - i cacciatori che effettuano la caccia alla cerca in area non vocata, anche con l'uso del cane, possono riunirsi in gruppi non superiori a quattro persone.

REGIONE
TOSCANA



L.R. 10 giugno 2002 n.20 e successive modifiche, integrazioni ed abrogazioni
Capo I
STAGIONE VENATORIA

Art. 01 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. (omissis)
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
- 3 *bis.* (omissis).

Art. 02 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 03 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consenti-

to, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo

2. (omissis). **(N.B. vedi quanto stabilito nel calendario venatorio provinciale approvato con Delibera di G.P. n. 130 del 23 luglio 2014 per la caccia vagante e l'uso del cane nel mese di gennaio e per l'uso del cane da seguita dopo l'8 dicembre).**

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis. (omissis).

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 04 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stan

ziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a) lepre: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniera relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

(N.B. Vedi quanto stabilito sul limite dei carnieri annuali con Delibera Giunta Regionale del 7 luglio 2014 n. 559.)

Art. 04 bis - Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 05 - Allenamento ed addestramento cani

L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art. 06 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un

numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (^) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art. 06 bis - *Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi*

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III ***CALENDARIO VENATORIO***

Art. 07 - *Periodi di caccia e specie cacciabili*

1. Abrogato per illegittimità costituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

2. Abrogato per illegittimità costituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

3. Abrogato per illegittimità costituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
4. Abrogato per illegittimità costituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
5. Abrogato per illegittimità costituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
6. (omissis).
- 6bis. Abrogato per illegittimità costituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

Art. 08 - Deroghe

1. (omissis) Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
4. (omissis).
- 4 bis. (omissis).

Capo IV – art. 09-12 omissis

Capo V - NORME GENERALI

Art. 13 - Immissioni

(omissis).

Art. 14 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla L. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell' articolo 58 della L.R. 3/1994 .

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art. 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. (omissis).

Art. 16 - Abrogazione

(omissis).

DELIBERA di Giunta Regionale dell'7 luglio 2014 n. 559

La Giunta Regionale Toscana Delibera:

1) di autorizzare la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:

- Dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.

- Dal 21 settembre al 30 novembre 2014 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
- Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alla specie allodola;
- Dal 21 settembre all'8 dicembre 2014 è consentita la caccia alla specie lepre comune;
- Dal 21 settembre al 30 ottobre 2014 è consentita la caccia alla specie combattente;
- Dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie beccaccia;
- Dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello;
- Dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie moretta;
- Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.

2) di autorizzare la caccia al cinghiale nei seguenti periodi:

Provincia di Arezzo (omissis)

Provincia di Firenze

dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 nel territorio non vocato alla specie cinghiale,

dal 15 ottobre 2014 al 14 gennaio 2015 nel territorio vocato alla specie cinghiale,

dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 nelle Aziende Faunistico venatorie.

(nel territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale è consentita nei soli giorni di

mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purchè non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio).

(Provincia di Grosseto; Provincia di Livorno; Provincia di Lucca; Provincia di Massa Carrara; Provincia di Pisa; Provincia di Pistoia; Provincia di Prato; Provincia di Siena omissis)

Le province definiscono le eventuali zonizzazioni del prelievo ed eventuali disposizioni di dettaglio per l'organizzazione del prelievo a livello locale.

3) nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all' articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 21 settembre 2014 – 31 gennaio 2015.

4) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 100 capi per cacciatore;
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25, capi per specie e per cacciatore;
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore.

5) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

CALENDARIO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE per la stagione venatoria 2014-2015

Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 130 del 23 luglio 2014

1) FAGIANO

La caccia alla specie **fagiano** è consentita nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale approvato Deliberazione G.R. n. 559 del 07-07-2014.

Per quanto di competenza della Provincia, il prelievo del fagiano è autorizzato fino al 31 gennaio 2015 nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agriturismo Venatorie per le quali siano stati approvati gli specifici piani di prelievo alla specie.

2) MINILEPRE

Per quanto disposto all'articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l'abbattimento della **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*):

- a) in tutto **il territorio a caccia programmata** dal 21 settembre al 8 dicembre 2014;
- b) nelle **Aziende Faunistico Venatorie** dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.

Per la minilepre non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 prot. n.279225/U.90), né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio.

3) BECCACCIA

La caccia alla specie **Beccaccia**, nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale approvato Deliberazione G.R. n. 559 del 07-07-2014, è consentita **esclusivamente in forma vagante con**

l'uso del cane da ferma o da cerca. Nel territorio della Provincia l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è pertanto consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca. Nel periodo previsto tra il 1 ed il 19 gennaio 2015 la caccia alla beccaccia è consentita unicamente nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n. 39/2000.

N.B. ogni capo di beccaccia deve essere segnato sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.

4) USO DEL CANE E CACCIA VAGANTE

4.1 Successivamente all'8 dicembre 2014, **l'uso del cane da seguita** è vietato ad eccezione i casi seguenti:

a) è consentito l'uso del cane da seguita per la caccia alla volpe dal 9 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015, limitato a squadre composte da almeno sei partecipanti. In tale periodo, prima dell'inizio della cacciata, tali partecipanti devono compilare su carta una lista, da esibire al momento dei controlli, contenente il loro nominativo e gli estremi del porto d'armi.

b) è consentito l'uso del cane da seguita per la caccia del cinghiale dal 9 dicembre 2014 fino al termine in cui è consentita la caccia alla specie in Provincia di Firenze, nelle rispettive zone, ai sensi del Calendario Venatorio Regionale approvato Deliberazione G.R. n. 559 del 07-07-2014.

4.2 Fatto salvo quanto stabilito per la caccia alla specie beccaccia e per l'uso dei cani da seguita per il cinghiale e la volpe, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2015 l'uso del cane₃ è

vietato ad eccezione della caccia da **appostamento fisso** e temporaneo per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti.

4.3 Per quanto espresso dalla Regione Toscana con parere del 7/02/2005 prot. 123/2729, possono essere utilizzati segugi per la caccia agli ungulati in aree recintate, nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani economici di gestione annuale approvati dalla Provincia, nei periodi stabiliti per tali specie all'articolo 8 comma 3 della L.R. 20/2002..

4.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti 3 (relativo alla caccia alla beccaccia) e 4.1 (relativo alla caccia alla volpe ed al cinghiale) nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2015, **la caccia vagante**, è consentita esclusivamente:

- a) nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;
- b) nelle aree palustri di cui alla cartografia scaricabile su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca.

5) DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CACCIA AL CINGHIALE

Il Calendario Venatorio Regionale approvato con Deliberazione G.R. n. 559 del 07-07-2014 stabilisce i tempi di prelievo della specie in Provincia di Firenze, dando mandato alla Provincia di definire eventuali disposizioni di dettaglio per l'organizzazione del prelievo a livello locale.

A tal proposito, per quanto riguarda la caccia al cinghiale nelle aree vocate del territorio a caccia programmata si fa riferimento al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 33/R/2011 art. 98, ai sensi del quale tale modalità di caccia è consentita a cacciatori iscritti al Registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 iscritti alla squadra. In deroga a ciò possono concorrere al raggiungimento del numero minimo ospiti in possesso dell'opzione di cui alla lettera d) dell'art. 28 L.R. 3/94. Per quanto riguarda l'asse

gnazione dei distretti si fa riferimento regolamento provinciale del 12 marzo 2012 n. 42.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale nelle aree non vocate del territorio a caccia programmata si fa invece riferimento al regolamento provinciale del 12 marzo 2012 n. 42, ai sensi del quale la stessa può essere svolta nelle modalità della cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola che in gruppi fino a quattro persone, nella modalità della braccata, se autorizzata dagli ATC e nella modalità della selezione.

Per quanto riguarda in particolare la caccia di selezione al cinghiale si fa riferimento alla delibera di Giunta Provinciale n. 120 del 2 luglio 2014 con la quale la stessa è stata approvata per la stagione venatoria 2014-2015, stabilendone tempi e modi.

Per potere esercitare la caccia al cinghiale in area non vocata, in tutte le modalità concesse dalle disposizioni provinciali, i cacciatori devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dagli ATC.

Si elencano infine gli obblighi che tutti i cacciatori devono rispettare durante la caccia alla specie:

- indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione;
- non possono detenere ed utilizzare munizione spezzata;
- nel territorio a caccia programmata devono munire tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dall'area di battuta o dal luogo di abbattimento, di contrassegno inamovibile fornito dagli ATC;
- nel territorio a caccia programmata devono segnalare preventivamente gli interventi in braccata con appositi cartelli con la scritta "attenzione intervento di caccia al cinghiale in corso" da sistemare all'inizio ed alla fine delle poste e lungo le vie di accesso all'area di intervento;
- i cacciatori che effettuano la caccia alla cerca in area non vocata, anche con l'uso del cane, possono riunirsi in gruppi non superiori a quattro persone.
- per la caccia di selezione il cacciatore deve avere il capo e l'area assegnati dall'ATC.

6) INFORMAZIONI TERRITORIALI

Ai sensi dell'art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita, sono riportate sull'elenco inserito sul sito web della Provincia www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca

7) ULTERIORI INFORMAZIONI

A corredo del Calendario Venatorio Provinciale sono date le seguenti prescrizioni e/o precisazioni:

- i) *SETTIMANA VENATORIA*: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni;
- ii) *APPOSTAMENTI FISSI*: i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unitamente alla conferma di validità dell'anno in corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.
- iii) *APPOSTAMENTI TEMPORANEI*: sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.
- iv) *PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIAGAGANTE*: nei luoghi e nei periodi in cui non sia consentita la caccia vagante, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il fucile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.
- v) *CACCIAGAGANTE NELLE ZPS*: Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Firenze identificate come "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" e "Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia", (vedi cartografia su

www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca) le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” che dettano in particolare per le ZPS i le seguentiprescrizioni:

a) prescrizioni valide per tutte le ZPS:

- Nel mese di gennaio esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente giorni di giovedì e di domenica con l’eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
- Divieto di effettuazione della preapertura della attività venatoria;
- Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- Divieto di svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

b) prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”:

- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione

(*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

vi) *DIVIETO DI USO DI CARTUCCE CON PALLINI DI PIOMBO NELLE ZONE UMI-DE*. La Delibera di Giunta Regionale n. 559 del 7 luglio 2014 di approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2014-2015 stabilisce il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo, oltre che nelle zone umide presenti nelle ZPS, anche all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra. Si ricorda che in Provincia di Firenze, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale n. 10 /2012, durante l'esercizio di caccia dagli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri e dai relativi capanni complementari autorizzati su tutto il territorio provinciale, oltre che l'utilizzo del munizionamento al piombo, ne è vietata anche la detenzione.

vii) *SANZIONI*: L' art. 58 comma 1 lettera q della L.R.T. 3/94 dispone in merito alle sanzioni da applicare per le violazioni alle disposizioni contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché alle disposizioni o prescrizioni contenute nel presente provvedimento, se non espressamente già enunciate dalla L.R.T. n. 3/94.

Delibera Giunta Provinciale n. 86 del 10 giugno 2014

A), B), C), D) omissis

E) Periodi di prelievo

E1) Periodi di prelievo per il Capriolo	
Capriolo	Tempi di prelievo
Maschi I e II	14 giugno - 14 luglio e 16 agosto - 29 settembre
Femmine I e II	1 gennaio - 15 marzo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 gennaio - 15 marzo

E2) Periodi di prelievo per il Daino	
Daino	Tempi di prelievo
Maschi I	1 - 29 settembre e 1 novembre - 15 marzo
Maschi II e successive	1 novembre - 15 marzo
Femmine I e II	1 gennaio - 15 marzo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 gennaio - 15 marzo

E3) Periodi di prelievo per il Cervo	
Cervo (non ACATER)	Tempi di prelievo
Maschi I	1 agosto - 15 settembre e 1 ottobre - 15 marzo
Maschi II	1 ottobre - 15 marzo
Maschi III e IV	1 ottobre - 15 febbraio
Femmine I e II	1 gennaio - 15 marzo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 gennaio - 15 marzo

E4) Periodi di prelievo per il Muflone	
Muflone	Tempi di prelievo
Maschi I e successive	2 agosto - 29 settembre e 1 novembre - 31 gennaio
Femmine I e II	1 novembre - 31 gennaio
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 novembre - 31 gennaio

Elaborazione grafica a cura dell'**Ufficio Caccia**
della **Provincia di Firenze**

